I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/68 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

relativo al finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia delle spese attinenti alle misure particolari prese dalla Repubblica italiana all'importazione di cereali da foraggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 643/68 (3), stabilisce che la Repubblica italiana può ridurre i prelievi all'importazione di cereali da foraggio, purché sia concessa una uguale sovvenzione per le consegne degli stessi cereali in provenienza dagli Stati membri ;

considerando che l'applicazione di tale disposizione incide sui prodotti trasformati e su taluni prodotti denaturati loro succedanei ; che, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, spetta al Consiglio di adottare le misure necessarie per evitare distorsioni di concorrenza negli scambi di detti prodotti ;

considerando che in virtù dell'articolo 18 del regolamento n. 191/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime d'importazione e d'esportazione di prodotti trasformati a base di cereali (4), la Repubblica italiana, qualora faccia ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE, deve essere concessa una sovvenzione per le forniture di alcuni di questi prodotti trasformati provenienti dagli altri Stati membri ; che i regolamenti nn. 194/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali (5), 360/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (6), 235/67/CEE della Commissione, del 30 giugno 1967, relativo alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale (7) e 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione (8) prevedono la concessione di sovvenzioni analoghe; che questi cinque regolamenti stabiliscono altresí le modalità di determinazione di dette sovvenzioni ;

considerando che l'insieme di tali misure consente di conseguire gli obiettivi delle organizzazioni comuni di mercato ; che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è stato istituito a tale scopo dal regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune (9) ; che è pertanto necessario che le spese conseguenti all'applicazione di tali misure siano rese imputabili al Fondo, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 8 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del

(1) GU n. C 55 del 5. 6. 1968, pag. 19.
(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(3) GU n. L. 122 del 30. 5. 1968, pag. 1.
(4) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2797/67.
(5) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.
(6) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.
(7) GU n. 137 del 30. 6. 1967, pag. 2940/67.
(8) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.
(9) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), sono imputabili al Fondo, sezione garanzia, le spese attinenti alle sovvenzioni accordate in virtù dell'articolo 23, paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del regolamento n. 120/67/CEE, nonché in virtù delle disposizioni comunitarie adottate nel settore dello zucchero per tener conto del fatto che l'Italia si avvale della facoltà prevista dal suddetto articolo 23.

2. Il Fondo rimborsa le spese effettivamente sostenute dagli Stati membri a titolo delle sovvenzioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 120/67/CEE, agli articoli 18 dei regolamenti nn. 191/67/CEE, 194/67/CEE e 360/67/CEE, all'articolo 2 del regolamento n. 235/67/CEE, nonché all'articolo 6 bis del regolamento n. 172/67/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 644/68 (2).

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce, se necessario, le modalità dell'assunzione a carico delle spese che risultano dalla concessione di sovvenzioni accordate in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Le spese di cui all'articolo 1 sono oggetto delle domande di rimborso presentate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento n. 17/64/CEE, modificate dal regolamento n. 741/67/CEE (4), e delle decisioni di concorso del Fondo prese dalla Commissione in virtù delle disposizioni dell'articolo 10 del suddetto regolamento, anch'esse modificate dal regolamento n. 741/67/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/68 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

che rettifica il testo in lingua olandese del regolamento n. 120/67/CEE per quanto concerne la denominazione di alcuni cereali e che modifica l'articolo 23 dello stesso regolamento

L CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il testo in lingua olandese dell'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 (5), comporta taluni errori per quanto concerne la denominazione di alcuni cereali ; che è necessario correggere tali errori ;

considerando che è necessario facilitare al massimo il commercio intracomunitario dei cereali da foraggio; che è quindi opportuno accelerare il versamento della sovvenzione che deve essere accordata per le consegne in Italia dei suddetti cereali provenienti dagli altri Stati membri, quando la Repubblica italiana fa applicazione della possibilità datagli in virtù dell'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE ; che per conseguire

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 122 del 30. 5. 1968, pag. 3.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(4) GU n. 258 del 25. 10. 1967, pag. 2.
(5) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.